



Altre spese professionali necessarie

LIG 31 I lett. c, 37 lett. a-b
LIFD 26 I lett. c, 34 lett. a

1. PANORAMICA DELLE SPESE PROFESSIONALI FORFETTARIE; PERIODI FISCALI 2023 – 2025

	Deduzioni forfettarie					
	Attività principale			Attività accessoria		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Cantone	10%, min. 1300.- max. 3100.-	10%, min. 1300.- max. 3100.-	10%, min. 1400.- max. 3300.-	20%, min. 800.- max. 2400.-	20%, min. 800.- max. 2400.-	20%, min. 800.- max. 2400.-
Confederazione	3%, min. 2000.- max. 4000.-	3%, min. 2000.- max. 4000.-	3%, min. 2000.- max. 4000.-	20%, min. 800.- max. 2400.-	20%, min. 800.- max. 2400.-	20%, min. 800.- max. 2400.-

2. IN LINEA DI PRINCIPIO

Per altre spese professionali necessarie deducibili si intendono quei costi che hanno la loro ragione di essere nell'attività professionale. Per contro non sono deducibili quei costi che sono prevalentemente in relazione con il generico costo della vita (DTF 142 II 293; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4. Ed., Zurigo 2023, Art. 26 N 4 und Art. 34 N 3). Non tutte le spese in qualche modo legate al rapporto di lavoro sono considerate necessarie all'espletamento dell'attività professionale. È indispensabile che ci sia un nesso diretto con l'esercizio concreto dell'attività (Funk, Gewinnungskosten als Ursache vom Einkommen, in: ASA 58, pag. 308 segg.). Sono deducibili le spese effettuate per mantenere una fonte di reddito esistente o per garantire l'ulteriore riscossione di reddito (DTF 142 II 293 consid. 3.4). Tuttavia, il fatto che il reddito professionale non avrebbe potuto essere conseguito senza la rispettiva spesa non costituisce una condizione necessaria. Non è neppure richiesta l'esistenza di un obbligo giuridico alla base del relativo dispendio (cfr. TF 27.5.1999, in: StE 2000 B 22.3 no. 70; DTF 124 II 29).

Non sono deducibili le spese sostenute per raggiungere in futuro una posizione professionale superiore o per poter esercitare un'altra professione (DTF 142 II 293 consid. 3.4).

Le deduzioni spettano a ogni persona che esercita un'attività lucrativa dipendente. Nel caso un coniuge collabori alla professione o all'esercizio commerciale dell'altro coniuge, le deduzioni vengono concesse unicamente se questa collaborazione poggia su un rapporto di lavoro in base al quale vengono detratte le assicurazioni sociali.

Il contribuente con attività lucrativa può dedurre unicamente le spese che egli stesso ha sostenuto. Ciò che viene finanziato dal datore di lavoro non costituisce un'uscita per il

dipendente. La data determinante per la questione della detraibilità non è la data della fatturazione, bensì la **data del pagamento**.

I costi per l'assistenza ai figli non fanno stato quali spese professionali, anche se questa assistenza viene prestata da terzi causa l'assenza dei genitori per ragioni professionali (DTF 142 II 293 consid. 3.4). Lo ha chiaramente deciso il legislatore, creando per queste spese l'apposita deduzione per l'assistenza ai figli ai sensi di LIG 36 lett. I (deduzione anorganica) (cfr. in merito la prassi separata relativa a LIG 36 lett. I).

3. COSTI NECESSARI ↔ SPESE DI SOSTENTAMENTO (COSTO DELLA VITA)

Fra le altre spese necessarie all'esercizio della professione ai sensi di LIG 31 I lett. c risp. LIFD 26 I lett. c rientrano in special modo l'attrezzatura professionale, i vestiti da lavoro, l'hardware e il software informatico, la letteratura specialistica, i contributi alle associazioni di categoria e ai sindacati. Per i costi del perfezionamento connesso alla professione e i necessari costi della riqualificazione professionale cfr. prassi separata „Costi per il perfezionamento/riqualificazione professionale ↔ Costi di formazione“ (031-01-c-02).

Con riferimento alla deducibilità delle spese di campagna elettorale dei candidati per una funzione politica v. prassi separata "Assegnazioni a partiti politici / contributi alla campagna elettorale" (036-m-01-i), cifra 2.2.

Il **lavoratore dipendente** può dedurre le spese **necessarie** all'esercizio della professione (LIG 31 I lett. c risp. DBG 26 I lett. c). Il concetto di necessità va interpretato in senso ampio. Il Tribunale federale non pretende che il contribuente non avrebbe potuto conseguire il reddito da attività lucrativa senza la spesa in esame. È pure irrilevante se il contribuente avrebbe perso o no la propria attuale posizione professionale se non avesse sostenuto la spesa del caso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che le spese possano essere considerate come costi che favoriscono il conseguimento del reddito e che non si può pretendere che il contribuente le eviti (TF 24.3.2014, 2C_692/2013, consid. 4.3; TF 26.10.2004, in: ASA 75, pag. 257, 2.A/224/2004). Devono essere considerate "necessarie" quelle uscite dalla sostanza (spese e costi) che sono essenzialmente causate dal conseguimento del reddito o che il conseguimento del reddito fa scattare; si parla del cosiddetto **concetto causale dei costi di conseguimento** (P. Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, 2. ed., art. 25 nota 14 segg.; TF 25.1.2007, in: StE 2007 B 22.3 no. 93, 2P.251/2006; TF 26.10.2004, in: ASA 75, pag. 257, 2A.224/2004; TF 28.8.1997, in: ASA 67, pag. 480).

A causa dell'assenza di uno stretto legame essenziale con una determinata attività lavorativa, le spese che sono connesse in maniera semplicemente generica all'esercizio della professione non sono spese professionali, neppure se solo queste spese consentono l'attività lucrativa o vi abilitano. Si tratta invece di spese private di sostentamento non deducibili (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, cit. sopra, art. 26 nota 4).

In linea di massima le spese per **gli abiti civili**, che devono essere indossati durante l'attività professionale, fanno parte dei costi di sostentamento. Le uscite dovute al costo della vita e allo stato sociale del contribuente non sono detraibili, come espressamente statuito nei disposti di legge (LIG 37 lett. a-b, LIFD 34 lett. a).

Anche se il datore di lavoro si aspetta che l'attività venga eseguita indossando un completo, le spese per l'acquisto dell'abbigliamento sono sì „in qualche modo in rapporto con la posizione professionale“, tuttavia non vengono direttamente sostenute „per il conseguimento del reddito“, ragion per cui si tratta di spese legate allo stato sociale e quindi di spese di sostentamento (cfr. TF 23.9.2008, 2C_326/2008, consid. 4.4; Funk Philip, in: Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, pag. 90).

4. COSTI EFFETTIVI ↔ DEDUZIONE FORFETTARIA

Il contribuente può scegliere se far valere i **costi effettivi** oppure la **deduzione forfettaria**. Quest'ultima dipende dall'entità dello stipendio netto (= stipendio dopo la deduzione dei contributi obbligatori AVS/AI/IPG/AD/AINP e dei contributi per la previdenza professionale). (In alternativa) possono essere dedotte quali spese effettive le uscite necessarie all'esercizio della professione sostenute dal contribuente.

La concessione di una **deduzione forfettaria** ha prevalentemente ragioni pratiche. Essa serve a semplificare la procedura di tassazione. Da un lato solleva il contribuente dall'obbligo di raccogliere, mettere assieme e conservare per un tempo prolungato pezze giustificative dei più piccoli dispendi, dall'altro agevola i compiti dell'autorità di tassazione che in questo modo non deve più esaminare se la singola spesa sia stata effettivamente necessaria all'esercizio della professione oppure se si sia trattato di un dispendio non deducibile in quanto legato al costo della vita (spesa di sostentamento).

4.1 Deduzione forfettaria

Cantone	Confederazione
<p>10 % delle entrate da attività lucrativa, min. CHF 1'400.-, max. CHF 3'300.-</p> <p>Questa deduzione comprende le spese per l'attrezzatura professionale (per es. PC), la letteratura specialistica, l'abbigliamento da lavoro, il contributo all'associazione di categoria ecc.</p> <p>Le spese di formazione e perfezionamento professionali non sono compresi nella forfettaria e possono essere dedotti separatamente (v. prassi 036-o-01).</p>	<p>3 % delle entrate da attività lucrativa, min. CHF 2'000.-, max. CHF 4'000.-.</p> <p>Questa deduzione comprende le spese per l'attrezzatura professionale (per es. PC), la letteratura specialistica, l'abbigliamento da lavoro, il contributo all'associazione di categoria ecc.</p> <p>Le spese di formazione e perfezionamento professionali non sono tenute in considerazione nella deduzione forfettaria e possono essere detratte separatamente (v. prassi 036-o-01).</p>

Per gli onorari dell'attività svolta in seno a consigli di amministrazione non si accorda alcuna deduzione forfettaria.

Per quanto attiene alle basi temporali si verificano situazioni particolari se l'attività non viene esercitata durante tutto l'anno e se l'assoggettamento fiscale è inferiore all'anno. Queste situazioni vengono illustrate nella seguente tabella.

Se si fanno valere deduzioni forfettarie:

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore all'anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
<ul style="list-style-type: none"> • Forfait del 10% del reddito da attività lucrativa con importo minimo e massimo • Nessuna decurtazione in caso di lavoro a tempo parziale (per es. solo 3 giorni la settimana) e in caso di attività non esercitata durante tutto l'anno (parità di trattamento a livello giuridico) 	<ul style="list-style-type: none"> • Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa • Decurtazione degli importi minimi e massimi proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Forfait del 10% del reddito da attività lucrativa con importo minimo e massimo • Si tiene conto dell'intero importo minimo risp. massimo

Se si fanno valere le spese professionali effettive:

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore all'anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
<ul style="list-style-type: none"> • Costi effettivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi effettivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa

5. PERSONAL COMPUTER (PC)

Le spese per l'acquisto di un computer (PC) sono spese professionali deducibili se queste possono essere ritenute, secondo un giudizio economico, spese che favoriscono il conseguimento del reddito e se non ci si può attendere che il contribuente eviti tali dispendi. Di regola il 50 per cento delle spese va attribuito all'ambito privato e non può essere dedotto. I costi del PC sono contenuti nell'importo forfettario per le altre spese professionali. Resta riservata la comprova di costi effettivi più elevati (TF 27.5.1999, in: StE 2000 B 22.3 no. 70; DTA 176/90, 537/89, 620/88).

Esempio:

⇒ Un contribuente in "servizio esterno" per una compagnia assicurativa fa valere CHF 1'500.- quali spese d'acquisto per un computer portatile (notebook). Il contribuente compra questo computer portatile per svolgere con maggiore efficienza l'attività di redazione e compilazione quando è in servizio esterno. Il datore di lavoro versa un contributo ai costi d'acquisto.

Soluzione con il metodo del forfait

Deduzione forfettaria	Cantone: 10% stipendio netto (max. CHF 3'300.- ¹) Confederazione: 3% stipendio netto (max. CHF 4'000.-) (Lo stipendio netto ammonta a CHF 80'000.-)	Cantone CHF 3'300.-	Confederazione CHF 2'400.-
PC	Contenuto nel forfait		
Totale deduzione secondo il metodo forfettario		CHF 3'300.-	CHF 2'400.-

Soluzione con il metodo dei costi effettivi:

Forfait spese professionali		Cantone Nessuno	Confederazione Nessuno
Costi effettivi per ragioni professionali secondo le comprovate ² (senza PC)		CHF 4'150.-	CHF 4'150.-
PC	Costi d'acquisto ./. quota privata (50%)	CHF 1'500.- - CHF 750.- CHF 750.-	CHF 1'500.- - CHF 750.- CHF 750.-
Totale deduzione secondo il dispendio effettivo giusta giustificativi		CHF 4'900.-	CHF 4'900.-

6. ENTITÀ DELLE DEDUZIONI

Sono deducibili i dispendi effettivi e realmente documentati. Le spese di formazione e perfezionamento professionali non sono compresi nella forfettaria e possono essere detti separatamente.

Esempio:

⇒ V lavora come impiegato d'ufficio; consegue uno stipendio netto di CHF 80'000.-. È espressamente vietato utilizzare i computer di proprietà della ditta per il perfezionamento. V acquista privatamente un computer per CHF 3'000.-, in quanto intende perfezionarsi a livello informatico nell'ambito della professione appresa. V fa valere quali spese:

- Costi di acquisto del PC totale CHF 3'000.-
- Libri specialistici (per il corso di italiano) CHF 300.-
- Contributo all'associazione di categoria CHF 200.-

¹ dal periodo fiscale 2025 (fino al periodo fiscale 2024: CHF 3'200.-)

² Devono essere effettivamente fatte valere tutte le spese professionali.

Soluzione Cantone

	Forfait	Effettivo
Forfait 10% max. 3'300.- (fino al PF 2024: CHF 3'200)	Fr. 3'300.-	
Spese professionali generali tenor giustificativi	Nel forfait	Fr. 2'000.-
Contributo associazione di categoria		Fr. 200.-
Totale	Fr. 3'300.-	Fr. 2'200.-

	Pauschal	Effektiv
Perfezionam. Computer 3'000.-	Fr. 1'500.-	Fr. 1'500.-
./. 50% quota privata -1'500.-	Fr. 300.-	Fr. 300.-
Libri specialistici		
Totale	Fr. 1'800.-	Fr. 1'800.-

Le spese di formazione e perfezionamento professionali non sono compresi nella forfetaria e possono essere dedotti separatamente.

Soluzione Confederazione

	Forfait	Effettivo
Forfait 3% stipendio netto (min. CHF 2'000.-)	CHF 2'400.-	
Spese professionali generali tenor giustificativi	Nel forfait	CHF 2'000.-
Contributo associazione di categoria		CHF 200.-
Totale	CHF 2'400.-	CHF 2'200.-

Le spese di formazione e perfezionamento professionali non sono compresi nella forfetaria e possono essere dedotti separatamente.

	Forfait	Effettivo
Perfezionam. Computer 3'000.-	CHF 1'500.-	CHF 1'500.-
./. 50% quota privata -1'500.-	CHF 300.-	CHF 300.-
Libri specialistici		
Totale	CHF 1'800.-	CHF 1'800.-

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore all'anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
<ul style="list-style-type: none"> • Costi effettivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Costi effettivi 	<ul style="list-style-type: none"> • Di norma non regolare; nessuna conversione

7. LOCALE DI LAVORO

Le spese per locali di lavoro privati (costi di affitto, riscaldamento, illuminazione, pulizia, ammortamento del mobilio d'ufficio ecc.) sono sostanzialmente costi di sostentamento (costo della vita). I costi per l'uso di una camera privata utilizzata per scopi professionali possono essere classificati non come spese di sostentamento, bensì come altre spese necessarie all'esercizio della professione soltanto se il contribuente deve svolgere regolarmente una parte sostanziale della sua attività professionale a casa perché il datore di lavoro non mette a disposizione una camera idonea per scopi professionali e se il contribuente nella sua abitazione privata dispone di un locale particolare che serve principalmente a scopi professionali e non privati³. Occorre ritenere data una parte sostanziale dell'attività professionale se viene svolto a casa almeno il 40% dell'orario di lavoro totale. Qualora questi presupposti siano adempiuti cumulativamente, le spese fiscalmente deducibili per il locale di lavoro devono essere di regola accertate in base alla seguente formula:

$$\text{Quota costi locale di lavoro} = \frac{\text{affitto/valore locativo + spese accessorie dell'abitazione (senza garage)}}{\text{numero locali + 2}} = \text{CHF}$$

Esempio:

appartamento di 5 locali, di cui 1 locale di lavoro necessario; costi dell'affitto incl. spese accessorie CHF 30'000

Cantone: locale di lavoro: CHF 30'000.- : 7 (5 locali + 2) = fr. 4'286.-

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore all'anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
<ul style="list-style-type: none"> Costi effettivi 	<ul style="list-style-type: none"> Costi effettivi 	<ul style="list-style-type: none"> Conversione in base alla durata dell'assoggettamento

8. DEDUZIONE FORFETTARIA IN CASO DI ATTIVITÀ LUCRATIVA ACCESSORIA

Anche le entrate e le uscite da attività lucrativa accessoria devono essere dichiarate secondo il principio del lordo (da un lato le entrate, dall'altro le uscite). Un'attività lucrativa accessoria presuppone un reddito da un'attività lucrativa principale.

Dal reddito conseguito con l'attività lucrativa accessoria può essere dedotto un forfait. Quale base di calcolo fa stato lo stipendio netto. Tramite questa deduzione forfettaria

³ TF 31.5.2018, 2C_1033/2017, consid. 3.1; TF 30.7.2015, 2C_374/2014, E. 2.4.1.

vengono compensate tutte le spese professionali generate dall'attività lucrativa accessoria, vale a dire anche eventuali costi di viaggio e vitto.

Al posto della deduzione forfettaria possono essere fatti valere i costi effettivi. Questi devono essere comprovati dal contribuente; per quanto attiene ai costi di viaggio, ai costi aggiuntivi per vitto fuori casa e simili sono applicabili le aliquote vigenti per i contribuenti con attività lucrativa principale dipendente.

Non è consentito combinare fra loro la deduzione forfettaria e la deduzione per i costi effettivi. Il contribuente deve pertanto scegliere fra la deduzione forfettaria, che comprende tutti i costi legati al conseguimento delle entrate accessorie (anche per un eventuale locale di lavoro), e la deduzione per i costi effettivi.

Aliquote forfettarie

Cantone	Confederazione
20 % dello stipendio netto, al minimo 800.-, al massimo 2'400.-.	20 % dello stipendio netto, al minimo 800.-, al massimo 2'400.-.

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore all'anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
Forfait 20% del reddito da attività accessoria, min. 800.-, max. 2'400.-	<ul style="list-style-type: none"> Forfait 20% del reddito da attività accessoria, min. 800.-, max. 2'400.- Decurtazione degli importi massimi proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento 	<ul style="list-style-type: none"> Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa Si tiene conto dell'importo massimo

Nel caso si facciano valere le spese professionali effettive:

Assoggettamento per l'anno intero	Assoggettamento inferiore all'anno	
	Reddito imponibile	Reddito determinante l'aliquota
Costi effettivi	Costi effettivi	Conversione in base alla durata dell'assoggettamento, non in base alla durata dell'attività lucrativa